

PIANO FAMIGLIE – SOSPENSIONE MUTUI

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

CHE COS'È IL “PIANO FAMIGLIE”?

Il “**Piano Famiglie**” è un progetto finalizzato a sostenere le operazioni di credito ipotecario delle famiglie in difficoltà, attraverso la **sospensione (per 12 mesi)** del pagamento delle rate del mutuo o di parte di esse.

Tale progetto si basa su un *Accordo tra ABI e associazioni dei consumatori*, stipulato il 18 dicembre 2009, a cui questa Banca ha aderito.

CHI PUO' BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE?

Possono beneficiare delle misure previste nel Piano Famiglie i mutui che abbiano tutti i seguenti requisiti:

- 1) siano **garantiti da ipoteca** su **immobile residenziale**;
- 2) siano destinati **all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale**;
- 3) siano stati erogati a **persone fisiche**, con un **reddito imponibile non superiore ai 50 mila euro annui** per ciascun mutuatario;
- 5) siano stati **erogati per un importo non superiore a 200 mila euro**;

ad eccezione dei mutui:

- con **ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi** al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario;
- per i quali sia intervenuta la **decadenza dal beneficio del termine** o la **risoluzione del contratto**;
- per i quali sia stata avviata da terzi una **procedura esecutiva** nei confronti dell'immobile ipotecato;
- con **ritardo nei pagamenti inferiore ai 180 giorni, ma verificatosi antecedentemente al prodursi di uno degli eventi** indicati nel riquadro successivo;
- con durata contrattuale originaria inferiore ai **5 anni**;
- che fruiscono di **agevolazioni pubbliche** (cioè di contributi in conto capitale/interessi e provvista agevolata);

- a **tasso variabile, rata fissa e durata variabile**;

- che hanno già usufruito di meccanismi di sospensione offerti dalla Banca o previsti da misure pubbliche.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER POTER BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE?

I mutui sopra indicati potranno godere della sospensione qualora tra il **1° gennaio 2009** e il **31 dicembre 2010** si sia verificato o si verifichi uno dei seguenti eventi:

a) **Cessazione del rapporto di lavoro subordinato** di almeno uno dei cointestatari del mutuo, **ad eccezione** delle ipotesi di:

- (i) risoluzione per limiti di età, con diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità;
- (ii) risoluzione consensuale;
- (iii) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- (iv) dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

b) **Cessazione dei rapporti** di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, **ad eccezione** delle ipotesi di:

- (i) risoluzione consensuale;
- (ii) recesso datoriale per giusta causa;
- (iii) recesso del lavoratore non per giusta causa.

c) **Morte** o insorgenza di **condizioni di non autosufficienza**.

d) **Sospensione del lavoro** o **riduzione dell'orario di lavoro**, per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

CON QUALI TERMINI E MODALITA' E' POSSIBILE CHIEDERE LA SOSPENSIONE?

Il mutuatario che possiede i requisiti sopra elencati può richiedere l'avvio della sospensione in un arco temporale che va **dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011**.

La richiesta deve essere effettuata compilando l'apposito modulo disponibile in filiale e scaricabile dal sito Internet della Banca.

Il modulo deve essere **sottoscritto da tutti i cointestatari** del mutuo oggetto di sospensione, ovvero dagli eredi.

Il cliente è tenuto ad **allegare** alla richiesta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l'accesso all'agevolazione.

Nel caso in cui vi fossero **terzi garanti**, è necessario allegare anche una dichiarazione del garante di mantenimento della garanzia.

Il modulo, corredato dalla documentazione completa, deve essere presentato alla Banca, la quale, entro il termine di **15 giorni lavorativi** dalla presentazione dello stesso, comunicherà al cliente la propria risposta. Nel caso di accoglimento della domanda, la sospensione sarà **operativa entro 45 giorni lavorativi** dalla risposta della Banca.

COME OPERA LA SOSPENSIONE?

Per effetto dell'accoglimento della domanda da parte della Banca, il mutuatario godrà di un periodo di sospensione, per 12 mesi, del pagamento delle rate del mutuo.

L'Accordo ABI / associazioni dei consumatori prevede che, **durante il periodo di sospensione, continuano a maturare gli interessi.**

Tali interessi dovranno essere rimborsati con una delle due modalità alternative scelta dal cliente:

A) la quota interessi viene rimborsata alle scadenze previste nel contratto di mutuo (di conseguenza, in questa ipotesi, viene sospeso il pagamento della sola quota capitale);

B) la quota interessi viene rimborsata al termine del periodo di sospensione, mediante pagamenti aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie (di conseguenza, in questa ipotesi, durante il periodo di sospensione, il cliente non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento).

Durante la sospensione il mutuatario può chiedere in qualunque momento il **riavvio dell'ammortamento**. In questo caso non sarà più possibile richiedere la sospensione.

Nel caso di **rate scadute e non pagate**, il periodo di sospensione di 12 mesi decorre dalla prima rata scaduta successivamente al verificarsi di uno degli eventi che costituiscono il presupposto per accedere all'agevolazione. E' fatto salvo un diverso accordo tra Banca e cliente.

Al **termine del periodo di sospensione**, riprende vigore il piano di ammortamento, che si allungherà di un periodo pari a quello di sospensione, salvo diversi accordi tra Banca e cliente.

Per la sospensione, **la Banca non richiederà al mutuatario alcuna commissione o spesa di istruttoria, né garanzie aggiuntive.**

Il personale della Banca resta a disposizione per qualsiasi informazione.